

L. 30/12/2023, n. 213

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2023, n. 303, S.O.

Art. 1 - Comma 71.

In vigore dal 1 gennaio 2024

71. L' *articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160* , nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all' *articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212* , nel senso che:

a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all' *articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* , funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall' *articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504* , con modalità non commerciali;

b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all' *articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992* , anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.
